

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 541 del 27-07-2026

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di APRICENA

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" istitutiva della TARI;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite, ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali";
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate

dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

VISTE inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e, in particolare, l'Allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/R/rif";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 Agosto 2025 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026-2029";
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/rif, del 30 dicembre 2025, recante "Determinazioni in ordine all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025" e il relativo Allegato A;
- la determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, con cui AGER ha avviato, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 363/2021/R/rif come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 per gli ambiti tariffari di cui all'Allegato A alla medesima determina;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;
- la determina del Direttore Generale n. 538 del 27 luglio 2026, recante il "Procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviato con Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026 in esito alla deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF del 30 dicembre 2025 e dei ricorsi presentati innanzi al TAR Puglia da parte di taluni gestori notificati

ad AGER nei mesi di settembre e ottobre 2024. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di APRICENA.”;

TENUTO CONTO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) prevede la determinazione, da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC), di specifici parametri funzionali alla quantificazione dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili, ed in particolare:

- il fattore b , ossia “il fattore di sharing dei proventi”, il cui valore è determinato dall’ETC nell’ambito dell’intervallo $[0,2;0,9]$, in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei” (comma 2.2, MTR-3) e che tale raggiungimento sia determinato in funzione dei valori γ_1 e γ_2 assegnati;
- i parametri γ_1 e γ_2 , che esprimono, rispettivamente, il livello di soddisfazione o non soddisfazione in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- il parametro ρ_a (art. 4, MTR-3), che definisce il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie, composto a sua volta dai diversi coefficienti:
 - il tasso di inflazione programmata, denominato “ r_{pi_a} ”, definito da ARERA;
 - il coefficiente di recupero della produttività X_a , di competenza dell’ETC, che può essere valorizzato entro l’intervallo $[0.1\%; 0.5\%]$;
 - il coefficiente di potenziamento del servizio K_a , di competenza dell’ETC, che esprime gli obiettivi di consolidamento o miglioramento del servizio, che può essere valorizzato entro il limite del 7%;
 - il coefficiente CRI_a che può essere valorizzato per eventuali maggiori oneri conseguenti alle dinamiche inflattive verificatesi nel biennio precedente e non già intercettate nella precedente predisposizione economico-finanziaria (art. 5.3 MTR-3).

VISTA la Determina del Direttore generale n. 89 del 15 aprile 2026 recante “Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell’Ente Territorialmente Competente nell’attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all’interno del periodo regolatorio 2026-2029”;

DATO ATTO che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l’Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che l’ETC, in ottemperanza al disposto dell’articolo 30.1 del MTR-3, ha condotto a partire dal mese di febbraio 2026 un procedimento strutturato di raccolta dati mettendo a disposizione una piattaforma telematica “Agerservizi”, approntata anche a tale scopo da parte dell’Agenzia, che ha previsto anche un sistema di messaggistica per garantire una interlocuzione costante con le parti interessate al fine di rendere il procedimento ampiamente partecipato;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 0000690 del 19/02/2026 indirizzata a tutti i Comuni, in qualità di GTRU del Servizio Rifiuti, avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti

Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 27/02/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica "Agerservizi";

- la nota prot. n. 0000700 del 20/02/2026 indirizzata a tutti i Gestori del servizio di igiene urbana avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 03/03/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica "Agerservizi";

RICHIAMATE inoltre:

- la documentazione fornita dal Gestore attraverso la piattaforma "Agerservizi" e tramite questa conservata agli atti di AGER con prot. n. 30321 del 26/05/2026, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di interlocuzioni tra il Gestore e l'ETC;

DATO ATTO che questo ETC con note protocollo n. 0000690 del 19/02/2026 e n. 0000700 del 20/02/2026 ha richiesto ai Gestori i seguenti documenti ai fini della validazione:

per i GTRU:

- Dichiarazione di veridicità, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Rendiconto analitico.
- Preconsuntivo se rendicontato.
- Libro inventario.
- Relazione di accompagnamento alla rilevazione dei dati.
- Ogni altra informazione e documentazione utile ad attestare la veridicità e congruenza dei dati trasmessi e funzionali all'aggiornamento del PEF.
- Contratto di appalto/concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (esplicitando eventuali offerte migliorative del servizio).
- Disciplinare di gara e CSA (Capitolato Speciale d'Appalto).

Per i Gestori del servizio di igiene urbana:

- Dichiarazione di veridicità, firmata dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo approvato da ARERA con Determina n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Bilanci approvati.
- Libro cespiti.
- Atti attestanti l'erogazione di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

DATO ATTO che il Comune di APRICENA non ha trasmesso la documentazione prevista all'art. 7.3 del MTR-3 nonostante i molteplici solleciti inviati da questo ETC (cfr. note AGER prot. n. 1277 del 26/03/2026, n. 1597 del 13/04/2026 e n. 1744 del 24/04/2026) e la diffida ad adempiere in ossequio a quanto previsto dall'art. 8.1 della citata deliberazione (cfr. nota AGER prot. n. 2534 del 02/06/2026);

DATO ATTO che AGER, in qualità di ETC competente, ha svolto l'attività di validazione ai sensi dell'articolo 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, mediante un processo istruttorio strutturato che ha comportato l'acquisizione e l'analisi della documentazione contabile e gestionale, la verifica critica dei prospetti di determinazione del Piano Economico-Finanziario, lo svolgimento di interlocuzioni con i gestori e l'esame delle integrazioni istruttorie prodotte nel corso del procedimento;

DATO ATTO che le verifiche hanno riguardato, in particolare, la riconciliazione dei dati con le fonti contabili obbligatorie, la completezza del perimetro dei costi, la congruità e pertinenza delle componenti economiche e la corretta applicazione della metodologia di cui al MTR-3;

CONSIDERATO che l'ETC competente ha determinato i parametri di propria competenza ai fini della definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, in coerenza con quanto previsto dal MTR-3;

DATO ATTO che le eventuali voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita valorizzate nel presente provvedimento, comprensive del delta pregresso riferito agli anni 2024-2025 riconosciuto in sede di aggiornamento biennale ai sensi della Delibera ARERA 389/2023/R/rif e s.m.i. e degli importi eccedenti validati da questo Ente il cui recupero è rinviato nelle annualità successive ai sensi del comma 4.3, sono imputate per competenza al singolo gestore avente diritto nei rispettivi anni di riferimento e troveranno completo soddisfacimento - all'interno della disciplina regolatoria - nelle predisposizioni tariffarie successive o, in caso di subentro, tra le componenti di costo non ancora recuperate da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'articolo 21 del MTR-3;

RITENUTO che il PEF così predisposto e condiviso e con i Gestori, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, realizza la copertura di tutti i costi ammissibili, garantendo l'equilibrio economico finanziario della gestione;

CONSIDERATO che l'art. 8.3 della delibera n. 397/2025/R/rif dispone che "Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi, nell'ambito del PEF, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.";

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026 -2029 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3 dell'ambito tariffario del Comune di APRICENA. Si allega la Relazione di validazione e il PEF;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 397/2025/R/rif;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata Relazione di validazione al Comune di APRICENA affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Estensore dell'Atto:
Ciro Marseglia

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.